



## COMUNICATO N. 280/DIV – 11 APRILE 2022

280/704

### CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

#### GARE DEL 9 E 10 APRILE 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 9 e 10 Aprile 2022

#### 17^ Giornata Ritorno

##### GIRONE A

ALBINOLEFFE	VIRTUS VERONA	0-0
FERALPISALÒ	PRO PATRIA	2-1
FIORENZUOLA	SUDTIROL	0-4
JUVENTUS U23	RENATE	2-1
LECCO	PIACENZA	1-2
MANTOVA	PERGOLETTESE	0-2
PADOVA	GIANA ERMINIO	1-0
PRO SESTO	LEGNAGO SALUS	1-2
SEREGNO	TRENTO	0-0
TRIESTINA	PRO VERCELLI	4-2

##### GIRONE B

AQUILA MONTEVARCHI	CESENA	4-0
CARRARESE	LUCCHESE	1-0
FERMANA	REGGIANA	1-2
GUBBIO	PISTOIESE	2-2
MODENA	IMOLESE	2-1
OLBIA	VIS PESARO	1-1
PESCARA	GROSSETO	2-1
SIENA	ANCONA MATELICA	1-1
TERAMO	PONTEREDERA	1-1
VIRTUS ENTELLA	VITERBESE	2-1

##### GIRONE C

ACR MESSINA	TARANTO	1-0
BARI	AVELLINO	1-0
CAMPOBASSO	VIBONESE	4-1
CATANIA	LATINA (*)	
FOGGIA	CATANZARO (**)	
JUVE STABIA	PAGANESE	4-0
MONOPOLI	PALERMO	0-2
MONTEROSI TUSCIA	VIRTUS FRANCAVILLA	1-0
PICERNO	FIDELIS ANDRIA	3-0
TURRIS	POTENZA	0-2

(\*) non disputata C.U. n 279/DIV del 9.04.2022

(\*\*) post. 11.04.2022

## DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta dell'11 Aprile 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

### GARE DEL 9 E 10 APRILE 2022

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

#### SOCIETA'

#### AMMENDA

**€ 1000**      **MODENA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore della curva sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1 - nell'avere, al 6°minuto del primo tempo, lanciato all'interno del recinto di gioco un fumogeno;

2- nell'avere, al 42°minuto del secondo tempo, fatto esplodere sul terreno di giuoco un petardo di media intensità.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

**€ 1000**      **ACR MESSINA**

A) per avere i suoi sostenitori presenti in curva sud intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari:

1- all'ingresso della tifoseria del Taranto nel settore loro riservato per cinque volte, alle ore 14,20 circa;

2- dopo un paio di minuti, alle 14,22 circa, per una ventina di secondi;

3- ad inizio gara per sei volte;

4- al 29°minuto ed al 30°minuto circa del secondo tempo per una trentina di secondi;

B) per avere (otto) persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso sul terreno di gioco in corrispondenza dell'inizio della gara, percorrendo il bordo campo e accedendo alla tribuna dalla porta ivi posizionata;

C) per avere (due) persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso sul terreno di gioco al 45°minuto circa del primo tempo, percorrendo il bordo campo e accedendo alla tribuna dalla porta ivi posizionata.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed., r.c.c.).

**€ 500**      **FERALPISALO'** perché persone non autorizzate ma riconducibili alla società sostavano nel recinto di gioco durante la gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed.).

- € 500**      **LECCO** per avere i suoi sostenitori, al 24°minuto ed al 26°minuto del secondo tempo, esposto due striscioni e al contempo intonato cori offensivi nei confronti delle Forze dell'Ordine.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).
- € 500**      **TARANTO** per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore ospiti loro riservato, intonato cori oltraggiosi e comportanti denigrazione e offesa per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari:  
1- ad inizio gara per circa venti secondi, replicando ai cori rivolti nei loro confronti dalla tifoseria messinese;  
2- al 31°minuto circa per sette volte;  
3 - durante l'intervallo per circa trenta secondi;  
4 - al 75°minuto circa per tre volte.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare i cori intonati dai tifosi avversari prima di quelli in esame (r.proc. fed., r.c.c.).
- € 300**      **PALERMO** per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, fra il 46° ed il 48°minuto del secondo tempo, intonato tre cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetendoli più volte.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
- € 200**      **JUVE STABIA** per avere alcuni ragazzi (in apparenza minorenni e nel numero di sette) fatto accesso sul terreno di gioco al termine della gara.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed.).

#### **DIRIGENTI NON ESPULSI**

##### **AMMENDA EURO 200**

MONTERVINO FRANCESCO (TARANTO)  
per avere tenuto, al 42°minuto del secondo tempo, un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, pronunciando verso di lui una frase provocatoria.  
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

#### **COLLABORATORI NON ESPULSI**

##### **AMMENDA EURO 200**

STRAMARE ANDREA (PRO PATRIA)  
per avere, al 32°minuto del primo tempo, fatto accesso sul terreno di gioco senza essere inserito in distinta gara né essere riportato nell'elenco fornito dalla società ospitata.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 13, comma 2, e 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r.proc. fed.).

### **ALLENATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA**

NICOLA BARASSO (PIACENZA)  
per avere, al 1° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dei componenti della panchina avversaria.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.a.a., panchina aggiuntiva).

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

TESSER ATTILIO (MODENA)  
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto, usciva dall'area tecnica correndo e gesticolando verso l'assistente arbitrale n. 1 per protestare nei confronti dello stesso e delle decisioni della Squadra Arbitrale.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a.).

GAUTIERI CARMINE (AVELLINO)  
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, alcune persone presenti sulla panchina, non identificate, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dei componenti della panchina avversaria.  
Misura della sanzione in applicazione della regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio e degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.

### **ALLENATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA**

NOVELLINO WALTER (JUVE STABIA)  
per avere pronunciato, al 7°, al 35°, al 43° ed al 59° minuto, quattro espressioni blasfeme mentre si trovava in prossimità della panchina.  
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. proc. fed.)

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

JAVORCIC IVAN (SUDTIROL)  
per aver, al 6° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del Quarto Ufficiale, pronunciando una frase irrispettosa nei suoi confronti.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r.proc. fed.).

#### **AMMONIZIONE (VIII INFR)**

PAGLIUCA GUIDO (LUCCHESI)

### **AMMONIZIONE (IV INFR)**

MENICHINI LEONARDO (MONTEROSI TUSCIA)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

DIANA AIMO (REGGIANA)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

BALDASSARRI GABRIELE (FERMANA)  
TESSER ATTILIO (MODENA)

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 300 DI AMMENDA**

ROSSETTI SIMONE (RENATE)

A) per avere al 33°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva volontariamente con una gomitata sul petto senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario e, dall'altra, che la condotta è stata posta in essere senza possibilità di giocare il pallone.

B) per avere, al 33°minuto circa del secondo tempo, dopo essere stato espulso, sferrato un calcio contro la porta di ingresso dello spogliatoio, danneggiandolo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario e, dall'altra, che la condotta è stata posta in essere senza possibilità di giocare il pallone. (r. proc. fed., obbligo risarcimento danni se richiesto).

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

PIERNO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)

per avere al 46°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo e con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un calcio con i tacchetti esposti, dall'alto verso il basso con forza moderata, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario e che il colpo è stato inferto in modo non particolarmente violento e, dall'altra, che la condotta è stata posta in essere a gioco fermo.

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

PANE PASQUALE (AVELLINO)

per avere al 48°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo nei confronti di tesserati della squadra avversaria in quanto, si alzava dalla panchina senza autorizzazione e pronunciava al loro indirizzo frasi offensive accompagnate da gesti provocatori.

Misura della sanzione in applicazione dell'art 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

FAVALLI ALESSANDRO	(SIENA)
DI COSMO LEONARDO	(VIRTUS ENTELLA)

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XVII INFR)**

CRIMI MARCO	(TRIESTINA)
-------------	-------------

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)**

MBAYE MAODO MALICK	(FERMANA)
VANO MICHELE	(PISTOIESE)

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

SILVESTRI LUIGI	(AVELLINO)
ARDIZZONE FRANCESCO	(CESENA)
PERSIA ANGELO	(CAMPOBASSO)
MICELI MIRKO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
RAMOS BORGES EMERSON	(OLBIA)
VILLA LUCA	(PERGOLETTESE)
SUAGHER EMANUELE	(VIBONESE)

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

DI RENZO ALESSANDRO	(ANCONA MATELICA)
TERRANOVA EMANUELE	(BARI)
FOGLIA FABIO	(PONTEDERA)
DE RISIO CARLO	(PESCARA)
BALESTRERO DAVIDE	(FERALPISALO')
VAROLI FABIO	(FIORENZUOLA)
FRANCO DOMENICO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
CORTI ALESSANDRO	(GIANA ERMINIO)
PIROLA DAVIDE	(GIANA ERMINIO)
MORELLI GABRIELE	(ACR MESSINA)
MORRONE BIAGIO	(MONOPOLI)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO	(PAGANESE)
GIRON MAXIME FRANCOIS	(PALERMO)
LUPERINI GREGORIO	(PALERMO)
GUIU VILANOVA BERNAT	(PERGOLETTESE)
CASTIGLIA LUCA	(PIACENZA)
BELARDINELLI LUCA	(PRO VERCELLI)
BIANCHI TOMMASO	(SIENA)
DI GENNARO DAVIDE	(TARANTO)
VERSIENTI LEANDRO	(TARANTO)
SARNO VINCENZO	(TRIESTINA)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)**

ENRICI PATRICK	(LECCO)
HRAIECH SABER	(PADOVA)
GUCCIONE FILIPPO	(MANTOVA)
VITALE MATTIA	(PRO VERCELLI)
COPPOLA MARIO	(VIS PESARO)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

GALLI LEONARDO	(PRO PATRIA)
CISSE KARAMOKO	(PADOVA)
GASBARRO ANDREA	(PADOVA)
CLEMENZA LUCA	(PESCARA)
URSO FRANCESCO	(FIDELIS ANDRIA)
ANTONELLI FRANCESCO	(LEGNAGO SALUS)
MONACHELLO GAETANO	(MANTOVA)
BIZZOTTO NICOLA	(MONOPOLI)
HAMLILI ZACCARIA	(MONOPOLI)
ABDALLAH BASIT	(MONTEROSI TUSCIA)
MANCINI SIMONE	(OLBIA)
BARITI DAVIDE	(PERGOLETTESE)
RABBI SIMONE	(PIACENZA)
PAVIC MARKUS	(VIRTUS ENTELLA)
SCHENETTI ANDREA	(VIRTUS ENTELLA)

### **AMMONIZIONE (XII INFR)**

D'ALENA ANTONIO	(IMOLESE)
LOPEZ GASCO WALTER ALBERTO	(TRIESTINA)

### **AMMONIZIONE (XI INFR)**

GIORGIONE CARMINE	(ALBINOLEFFE)
MERCATI ALESSANDRO	(AQUILA MONTEVARCHI)
ESPECHE MARCOS ANDRES	(PONTEDERA)
DI NOIA GIOVANNI	(GUBBIO)
CALDORE MARCO	(JUVE STABIA)
ROCCHI GABRIELE	(MONTEROSI TUSCIA)
BENSAJA NICHOLAS	(PAGANESE)
MUNGO DOMENICO	(VITERBESE)

### **AMMONIZIONE (VIII INFR)**

CARRIERO GIUSEPPE MATTIA	(AVELLINO)
MAITA MATTIA	(BARI)
FERRI LUCA	(FIORENZUOLA)
POLI FABRIZIO	(JUVENTUS U23)
ARMELLINO MARCO	(MODENA)
LANCINI EDOARDO	(PALERMO)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO	(POTENZA)

HADZIOSMANOVIC CRISTIAN  
RISALITI GIACOMO  
MEGELAITIS LINAS  
VITALE GAETANO

(TERAMO)  
(VIBONESE)  
(VITERBESE)  
(Seregno)

### **AMMONIZIONE (VII INFR)**

TOZZUOLO ALESSANDRO  
INGROSSO GIANMARCO  
DENTELLO AZZI PAULO DANIEL  
BRIGNANI FABRIZIO  
GUADAGNI GIUSEPPE  
ZENNARO MATTIA  
MATINO EMMANUELE  
CONTESSA SERGIO  
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL

(AQUILA MONTEVARCHI)  
(PESCARA)  
(MODENA)  
(OLBIA)  
(PAGANESE)  
(PERGOLETTESE)  
(POTENZA)  
(REGGIANA)  
(Seregno)

### **AMMONIZIONE (VI INFR)**

DEL CARRO ANDREA  
DI CESARE VALERIO  
GRASSINI DAVIDE  
LEGATI ELIA  
BLONDETT EDOARDO  
RISOLO ANDREA  
BONINI FEDERICO  
MALACCARI NICOLA  
CONTINI GIANLUCA  
SGARBI LORENZO  
RIZZO GIUSEPPE  
CIOFANI MATTEO  
PERGREFFI ANTONIO  
LA ROSA LUCA  
GATTONI TOMMASO  
DE MARIA VINCENT  
SARANITI ANDREA  
BERNARDOTTO GABRIELE  
DI NUNZIO FRANCESCO  
MARCHI MATTIA  
FERRINI MANUEL

(ANCONA MATELICA)  
(BARI)  
(CARRARESE)  
(FERALPISALO')  
(FERMANA)  
(FIDELIS ANDRIA)  
(GUBBIO)  
(GUBBIO)  
(LEGNAGO SALUS)  
(LEGNAGO SALUS)  
(ACR MESSINA)  
(MODENA)  
(MODENA)  
(OLBIA)  
(PRO SESTO)  
(TARANTO)  
(TARANTO)  
(TERAMO)  
(TURRIS)  
(VIRTUS VERONA)  
(VIS PESARO)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

SERENI MARCELLO  
VAGHI STEFANO  
GUERRA WALTER  
CAFERRI LORENZO  
FORMICONI GIOVANNI  
DE SARLO PASQUALE  
CAMILLERI VINCENZO  
TONINELLI DARIO

(ANCONA MATELICA)  
(PRO PATRIA)  
(PICERNO)  
(GIANA ERMINIO)  
(GUBBIO)  
(IMOLESE)  
(ACR MESSINA)  
(PRO SESTO)



CICCONI MANUEL  
CALCAGNI RICCARDO

(RENATE)  
(VITERBESE)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

BEARZOTTI ENRICO  
CAPORALI CARLO  
RAGGIO LEONARDO  
POGLIANO CESARE  
NARCISO ANTONIO  
TRAVAGLINI CHRISTIAN  
CELESIA CHRISTIAN  
ARDEMAGNI MATTEO  
TROTTA MARCELLO  
LONGO SALVATORE  
ZOIA RICCARDO

(TRENTO)  
(TRENTO)  
(TRENTO)  
(CESENA)  
(MODENA)  
(OLBIA)  
(PAGANESE)  
(SIENA)  
(TRIESTINA)  
(TURRIS)  
(SEREGNO)


**AMMONIZIONE (I INFR)**

MICOVSCHI CLAUDIU  
BONFANTI NICHOLAS  
BOCCIA SALVATORE  
MAISTRELLO TOMMY  
CALVANO SIMONE  
MARCANELLA DAVIDE

(AVELLINO)  
(MODENA)  
(OLBIA)  
(RENATE)  
(TRIESTINA)  
(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 11 Aprile 2022

IL PRESIDENTE  
Francesco Ghirelli